

1118. Notificazione 11 gennaio 1845

Norme relative all'impiego delle somme ricavate dall'affrancazione delle servitù civiche di pascolo e legnatico nell'ex Principato di Piombino

La Reale Consulta in esecuzione dei Sovrani veneratissimi ordini partecipanti con biglietto della I. e R. Segreteria di finanze del dì 8 del corrente mese di gennaio, rende pubblicamente noto che:

Sua Altezza Imperiale e Reale considerando che il prezzo delle servitù civiche di Pascolo, e Legnatico, già esercitate dagli Abitanti nel Territorio dell'Antico Principato di Piombino, è un assegnamento pecuniario, corrispettivo al godimento in natura delle servitù medesime abolite a pubblico beneficio; è venuta nella determinazione di dichiarare e prescrivere quanto appresso:

Art. I. Il prezzo delle enunciate servitù costituirà un capitale proprio e particolare dei Popoli che godevano delle medesime; dovrà essere cautamente reinvestito, e l'annua rendita di detto capitale, verrà esclusivamente erogata a vantaggio dei Popoli suddetti.

Art. II. La Soprintendenza Generale del Gran Ducato darà le necessarie disposizioni affinché sia tenuto separato conto di detta rendita, e di anno in anno la Camera di Grosseto, per il canale della mentovata Soprintendenza, rassegnerà al Regio Trono, rispetto all'erogazione della rendita medesima, quelle proposizioni, che, prese le informazioni opportune, troverà insieme più corrispondenti al voto e al vantaggio dei Popoli interessati, avendo sempre presente che tale erogazione si faccia in oggetti, ai quali non deve esser provvisto a carico e spese della Amministrazione Comunitativa, e che siano per risultare in utilità di tutti in generale gli Abitanti nei Popoli stessi.

Art. III. Continueranno le Comunità a rappresentare i rispettivi Comunelli ad essa aggregati per la liquidazione del prezzo delle abolite servitù; incasseranno detto prezzo, ne procureranno, sotto la vigilanza della prefata Camera, il cauto reinvestimento, e ne esigeranno annualmente le rendite per erogarle nel modo che sarà di tempo in tempo stabilito salvo ad esse il diritto di essere prelativamente rimborsate sul prezzo, e rendite predette, delle spese commesse, e che commetteranno per questa dipendenza.